



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n. 9358830 del 03/12/2020

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE)*”, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge n. 97 del 9 agosto 2018, di conversione del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 che ha trasferito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni, attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, le funzioni in materia di turismo, precedentemente attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con legge del 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 89;

VISTO il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 146;

VISTO il D.P.R. in data 5 dicembre 2019 con il quale è stato conferito al dottor Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio 2020, registrata dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12939 del 20 dicembre 2019, con il quale sono stati adottati i principi generali per la formulazione del calendario delle corse a partire dalla programmazione dell'anno 2020;

RAVVISATA l'opportunità di individuare i criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse per l'anno 2021;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità, nell'individuazione dei criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse, di valutare le condizioni ed i contesti (nazionali ed europei) che caratterizzano l'assegnazione delle singole giornate di corse a ciascun ippodromo di trotto e di galoppo;

PRESO ATTO del permanere del calo delle nascite dei cavalli, registrato negli ultimi anni, che ha determinato una riduzione dei cavalli partecipanti alle competizioni sportive in ippodromo;

DECRETA

Art. 1

1. L'attività di redazione del calendario annuale delle corse deve razionalizzare il numero delle giornate di corse distinto per disciplina al fine di giungere ad un più equilibrato rapporto tra funzionalità delle corse, sviluppo agonistico e montepremi.
2. Per l'anno 2021, allo stato attuale, le giornate di corse sono n. 1.285 di cui n. 861 al trotto e n. 424 al galoppo.

Art. 2

1. Il calendario nazionale delle corse ippiche per l'anno 2021 viene predisposto sulla base seguenti criteri generali:
 - a. rimodulare le giornate di corse, ed il relativo montepremi, da attribuire agli ippodromi tenuto conto del numero delle giornate e del montepremi ordinario assegnati nel quadriennio 2017-2020, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Qualora un impianto non abbia svolto in tale periodo attività di corse si prenderà a riferimento l'effettivo periodo di attività.
 - b. organizzare il calendario e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto, in base ad accordi raggiunti in sede dell'Unione Europea del Trotto, tenendo conto anche del dato storico legato all'organizzazione dell'evento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
 - c. organizzare il calendario e le relative dotazioni delle corse di Gruppo e Listed di galoppo secondo la classificazione fatta dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse e delle disposizioni contenute nell'European Pattern Book che disciplinano le corse di Gruppo e Listed dei diversi paesi aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
 - d. predisporre la programmazione annuale delle giornate ordinarie sulla base del calendario dei Grandi Premi del trotto e delle corse di Gruppo e Listed di galoppo, con particolare risalto alle manifestazioni di maggior rilievo ed impostando la restante programmazione anche in termini di preparazione a detti eventi;
 - e. prevedere un adeguato numero di giornate di corse per singolo giorno e nel totale annuale, al fine di garantire una distribuzione territoriale degli ippodromi in attività, funzionale alla programmazione;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

- f. evitare sovrapposizione tra ippodromi limitrofi per specialità, in considerazione della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina;
- g. articolare l'attività su sette giorni la settimana. Il numero massimo delle corse disputabili per giornata è stabilito in sette per il trotto ed in sei per il galoppo salvo autorizzazione, previa richiesta da parte delle società interessate, di un maggior numero di corse, in occasione di manifestazioni di particolare interesse;
- i. il recupero di convegni o corse non disputati è escluso qualora la mancata effettuazione dipenda da cause non riconosciute di forza maggiore dall'Amministrazione oppure da scioperi. In tal caso l'Amministrazione si riserva l'utilizzo delle relative risorse nell'ambito della programmazione nazionale tenendo conto della collocazione geografica e del bacino di utenza;
- l. in caso di revoca del riconoscimento alla singola Società di corse l'Amministrazione ha facoltà di assegnare ad altri ippodromi le giornate di corse inserite in calendario.

Art. 3

- 1. La programmazione delle corse degli ippodromi in attività nella singola giornata è articolata, salvo esplicita autorizzazione, nella fascia oraria tra le 12,00 e le 20,30, che nel periodo estivo, che decorre dal 12 giugno 2021 al 4 settembre 2021, si estende sino alle 23,30 (orario di partenza dell'ultima corsa della giornata). Per il pagamento dei compensi dovuti agli addetti al controllo e disciplina corse l'indennità notturna sarà corrisposta per le giornate in cui l'ultima corsa parte dopo le ore 22.00.

Il Capo Dipartimento
Francesco Saverio Abate

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)